

**Lo stato dell'arte del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO - Spunti di riflessione
con particolare riferimento ai siti culturali di interesse religioso**

**di Mons. Francesco Follo
Osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO
20 aprile 2018**

Intendo iniziare il mio intervento proponendo una definizione operativa, almeno di lavoro, dei termini che ricorreranno nella relazione e che sono ampiamente utilizzati nel linguaggio comune in modo sinonimico e senza che se ne faccia un'attenta scelta. Ciò consentirà di comprendere quale problematica soggiace alla trattazione, pur senza indulgere sull'ampia bibliografia esistente, poiché esula dalla mia relazione.

Premetto che è importante porre attenzione al significato di un termine in relazione al suo contesto culturale, storico e geografico, a causa delle implicazioni che ha e che emergeranno nel corso della trattazione. Alla luce di una discreta consultazione bibliografica, oltre che dei miei studi ed esperienze, mi pare opportuno avanzare il tentativo di presentare alcuni termini, sui quali ritengo opportuno soffermarsi. Penso che per questo esercizio di studio e verifica, sia utile, il ricorso a due strumenti diversi e facilmente consultabili: ad esempio, il vocabolario Treccani online (treccani.it) e il dizionario di teologia del sito della Congregazione per il clero (clerus.org).

In particolare, intendo attirare l'attenzione sull'utilizzo dei seguenti termini:

- sacro;
- santo;
- religioso;
- spirituale;
- immateriale e/o intangibile;
- culturale.

Infatti, sebbene risulti evidente che “sacro” è ora generalmente riferito alle cose, mentre “santo”¹ è generalmente riferito alle persone, è necessario riflettere su alcune delle definizioni disponibili a riguardo per sottolineare la complessità dell'argomento. Infatti, i sinonimi sono parole con significati simili, ma non uguali. Pertanto, è utile rigorizzare il discorso, non solo per questa occasione, ma anche per il futuro, così da evitare che un termine, e conseguentemente un concetto, scivoli in un altro. Già solo limitandosi ad una consultazione delle definizioni sui summenzionati portali e dizionari online, è possibile notare la distanza fra un significato e l'altro.

A titolo esemplificativo, per “religione”, compare: “L'atteggiamento fondamentale che gli

¹ Si veda Jean-Yves Lacoste, *Dizionario critico di teologia*, Borla, Roma, 2005

esseri umani devono assumere verso Dio, loro Creatore e Redentore. La virtù morale della religione si esprime nell'adorare, servire e amare Dio con tutto il cuore. ..”² e “1. a. Complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità ... b. Il complesso dei dogmi, dei precetti, dei riti che costituiscono un dato culto religioso ... Nel diritto canonico, denominazione tradizionale (oggi sostituita con istituto di vita consacrata) di una società riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, i cui membri (detti religiosi) siano legati dai voti pubblici di povertà, umiltà, obbedienza, secondo le norme della società stessa, allo scopo di realizzare la perfezione evangelica e di condurre opera di apostolato ... 3. fig., letter. o elevato. Venerazione, profondo rispetto, devota osservanza”³. Con lo stesso procedimento, è possibile notare le differenti accezioni che vengono proposte dai due vocabolari per gli altri termini.

Allo stesso modo, se consideriamo il termine “spiritualità”, si avrà nel primo caso “Pratica sistematica e riflessione su una vita cristiana di preghiera, devozione e disciplina. Nella sua pratica, la spiritualità cristiana ha sempre richiesto una vita ascetica e di preghiera in cui una guida spirituale e la luce dello Spirito Santo aiutino a discernere la direzione che devono prendere i singoli e le comunità (1 Ts 5,19-22; 1 Gv 4,1)..”⁴ Nel secondo, si troverà una lista di significati, quali: “1. Il fatto di essere spirituale, di avere natura o carattere spirituale .. 2. Particolare sensibilità e profonda adesione ai valori spirituali..”⁵ **Risulta** evidente il diverso approccio delle due fonti, seppure entrambe siano di matrice occidentale.

Inoltre, se spostiamo l'attenzione sul termine “cultura”, la riflessione che ne deriva riguarda non solo la sua definizione, ma anche la sua interpretazione. “Cultura” ha più di 240 definizioni. Tuttavia, si può notare uno scollamento fra le innumerevoli definizioni ufficiali e il concetto di cultura per come viene interpretato e fatto per lo più coincidere con i momenti divertenti dell'educazione. La società tende a dimenticare che: “L'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura”⁶, come disse Giovanni Paolo II nel suo discorso all'UNESCO, nel 1980.

A partire dalle definizioni di lavoro dei termini e soprattutto dalla consapevolezza della complessità dell'argomento, è possibile effettuare un discorso più rigoroso, senza pretendere un'analisi e una descrizione completa e esauriente. Da alcune mie ricerche, ho notato che si può

²http://www.clerus.org/pls/clerus/cn_clerus.h_centro?dicastero=2&tema=7&argomento=44&sottoargomento=50&lingua=3&classe=1&operazione=ges_formaz&vers=3&rif=65&rif1=65domenica

³ <http://www.treccani.it/vocabolario/religione/>

⁴http://www.clerus.org/pls/clerus/cn_clerus.h_start_consult_ext?dicastero=2&tema=-1&argomento=-1&sottoargomento=-1&lingua=3&Classe=1&operazione=ges_formaz&rif=&rif1=&vers=3

⁵ <http://www.treccani.it/vocabolario/spiritualita/>

⁶ http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1980/june/documents/hf_jp-ii_spe_19800602_unesco.html

rintracciare il concetto di “sacro” in 24 categorie spazio-temporali⁷, a partire dal Paleolitico sino ad oggi, in diverse parti del mondo. Tuttavia, la lista potrebbe anche essere estesa, in relazione ai criteri di cui ci si avvale. L’importante è verificare se un termine esiste per una determinata cultura, poiché questa potrebbe non avere elaborato il medesimo concetto. Circa il termine “sacro”, ad esempio, esiste un ampio spettro di interpretazioni ed una bibliografia considerevole⁸. Considerando che i termini assumono un valore differente nelle diverse aree geoculturali, è possibile articolare un discorso su cosa si intenda per patrimonio “materiale/immateriale” o “tangibile/intangibile”, oltre che per “patrimonio culturale ad interesse religioso”, che sono alcune delle categorie per la classificazione del Patrimonio Mondiale.

Sebbene la problematica della terminologia non sia evidente, se manca una definizione funzionale allo studio dell’oggetto, non vi sono nemmeno le basi per delle conclusioni pratiche o linguistiche. La speculazione filosofico-linguistica è funzionale ad una sistematizzazione che ha effetti anche nel campo giuridico. Ovviamente, quanto preso in considerazione nasce nell’ambito culturale occidentale e non ha certo la pretesa di avere valore universale. Vale per una determinata area culturale, perché un’altra cultura avrebbe un approccio differente circa un termine qualora questo esista.

Sulla pagina online dell’UNESCO <http://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/>, la proprietà religiosa viene definita come “ogni forma di proprietà con associazioni religiose o spirituali: chiese, monasteri, reliquie, santuari, moschee, sinagoghe, tempi, paesaggi sacri, boschi sacri, altri elementi paesaggistici, etc.” Circa il “sito sacro”, si dice che comprende le aree con significato spirituale speciale per le popolazioni e le comunità; mentre il termine “sito sacro naturale” indica aree di terra o acqua che hanno un significato spirituale speciale per i popoli e le comunità. Inoltre, si trova che il patrimonio religioso vivente ha delle caratteristiche che lo distinguono da altre forme di patrimonio. Riguardo ai siti sacri infine, viene riportato che “sono le aree protette più antiche del pianeta” e “hanno un’importanza vitale nella salvaguardia della diversità culturale e biologica per le generazioni attuali e future”. Infine, si dice che “Nel

⁷ “Sacro” tra il Paleolitico e il Neolitico, nel mondo dei Sumeri, degli Egizi, degli Ittiti, dei Babilonesi, nell’Iran antico e nell’Avesta, nel mondo ebraico, greco, celtico, romano, germanico, slavo, baltico, nel Cristianesimo, nell’Islam, nel Vedismo, nel Brahmanesimo e nell’Induismo, nel Buddhismo, nel Jainismo, nel Daoismo, nel Confucianesimo, nello Shintoismo, nelle credenze religiose africane, nelle credenze religiose delle Americhe, nei popoli autoctoni dell’Oceania.

⁸ Ad esempio: Georges Bataille, *Teoria della religione*, SE, Milano 1995. Roger Caillois, *L'uomo e il sacro*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001. Alfonso Maria di Nola, *Sacro e profano*, in *Enciclopedia delle religioni*, Firenze, 1973, vol. V, pp. 678–710. Mircea Eliade, *Il sacro e il profano*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. Rudolf Otto, *Il sacro. Sull'irrazionale nell'idea del divino e il suo rapporto con il razionale*, Brescia, Morcelliana, 2010. Mario Perniola, *Più che sacro, più che profano*, Milano, Mimesis, 2011, ISBN 978-88-5750-207-6. Julien Ries e Lawrence E. Sullivan (a cura di), *Trattato di Antropologia del Sacro*, Milano, Jaca Book, 1989-2009 (10 volumi).

complesso, le proprietà religiose e sacre comprendono le diversità culturali e naturali ed ognuna dimostra lo spirito di un luogo particolare”.

I termini “matériel” ed “immatériel”, che compaiono nella versione in francese del sito in riferimento al Patrimonio, hanno per corrispettivo “tangible” ed “intangible” nella versione inglese. È allora opportuno riflettere sulla relazione fra cultura e pensiero. In questo caso, in inglese, risuona l’influenza del positivismo, visto che traspare l’importanza della sensorialità, l’idea del “toccare” per conoscere. Se si facesse una traduzione letterale e consapevole in italiano, la scelta per i termini “materiale/immateriale” o “tangibile/intangibile” indicherebbe una preferenza per un concetto e fornirebbe quindi una chiave di lettura. Tuttavia, se la traduzione dovesse esser data senza attenzione ed alla luce di una sola lingua, non permetterebbe nemmeno di notare la varietà delle interpretazioni esistenti.

La non univocità linguistica presente nel sito dell’UNESCO, di cui quest’ultimo è consapevole, dimostra la difficoltà di trovare una definizione comune per termini utilizzati in tempi e luoghi diversi. Il rischio che si corre è regolamentare qualcosa che manca di una definizione condivisa.

Ribadisco che solo un utilizzo attento dei termini e la delimitazione della trattazione ad una determinata area geografica permettono di trattare l’argomento con maggiore precisione.

Gli ulteriori punti che propongo per il mio intervento sono:

- 1. patrimonio culturale mondiale: storia e diritto.**
- 2. patrimonio culturale materiale e immateriale e sviluppo della persona.**
- 3. la Convenzione sulla diversità culturale UNESCO del 20 ottobre 2005.**
- 4. una definizione di patrimonio culturale “immateriale”.**
- 5. patrimonio culturale ed identità religiosa.**

Circa la definizione di patrimonio culturale, bisogna chiarire anche il concetto di “religione” e definirlo, altrimenti non è possibile fare un regolamento. In aggiunta, bisognerebbe porsi la domanda del perché parlare di “siti culturali a interesse religioso” e trovarne una definizione. Questa espressione è preferibile, a parer mio, a quella di “sito religioso” perché in Occidente la salvaguardia estetica e culturale di un bene è differente dal tipo di salvaguardia attuata da un religioso: l’interesse e l’intervento hanno motivi differenti e le competenze sono diverse. Il religioso ha un diritto-dovere di intervento, che non si basa sull’occasionale necessità di mantenere il bene e non ha le stesse motivazioni. La questione degli ambiti laico e religioso apre

una finestra sulle competenze nella gestione di questi siti. Anche in questo caso però, è bene avere chiaro il variare del significato dei termini in relazione alle lingue ed addirittura considerare se esiste lo stesso concetto in una cultura diversa.

Tuttavia, è da notare che il distinguo che viene operato sui beni di origine religiosa non viene applicato ad altre categorie. È come se si trattasse di una categoria speciale che non si vuole lasciare autogestire, ma della quale si vuole manipolare il valore e discostarne la natura dal motivo fondatore. È importante riflettere sul fatto che è come se la comunità religiosa rappresentasse un problema per il potere temporale. Il rischio è di ridurre le chiese a musei e distruggere il valore del bene culturale per incompetenza.

Sempre a partire da un approccio linguistico, riguardo alla competenza in materia di gestione dei beni, in italiano troviamo i concetti e le corrispettive parole “autorevolezza” e “autorità”, mentre in francese si parla piuttosto solo di “competence” e “autorité”. Una regolamentazione statale sui siti religiosi non è possibile in linea di principio, dal momento che manca una definizione di “religioso”. Inoltre, se la competenza tecnica o laica eccede su quella dei religiosi muta e conseguentemente sminuisce la natura del bene.

A ciò si collega il discorso sulla distinzione fra arte sacra ed arte religiosa. Un soggetto religioso come ad esempio un presepe, non è detto che sia anche sacro se non ha e non trasmette un certo significato. In fondo, l'arte religiosa è sublimazione del funzionale, ma la sacralità risiede nell'origine e nella destinazione del bene, che non è più un oggetto comune, ma ha un valore nuovo.

Un'altra riflessione che desidero proporre riguarda il legame fra fede e cultura. È importante che la fede diventi cultura perché, come disse Papa Giovanni Paolo II, “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”. Tuttavia, bisogna evitare la “culturalizzazione” della fede, poiché questa la svuota di significato. Allo stesso modo, la culturalizzazione agisce sui siti di origine religiosa, allontanandoli dal loro scopo originale e impedendo una visione sintetica e complessiva del sito. La decontestualizzazione di un sito dal suo scopo fideistico ha una molteplicità di conseguenze: blocca la natura del sito riducendolo a un museo e ne censura la componente religiosa, impedendo di salvaguardare il bene nella sua vera natura.

1. Patrimonio culturale mondiale: storia e diritto.

Lo strumento internazionale più conosciuto, proposto dall'UNESCO, per la promozione del patrimonio culturale "materiale" o "tangibile" (monumenti, chiese, ecc.) è la Convenzione del 16 novembre 1972 *sul patrimonio di eccezionale valore per l'intera comunità internazionale*, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo (attualmente 186), che ne hanno pertanto fatto uno strumento legale di portata universale per la protezione dei beni culturali e naturali della terra. Sulla base di tale strumento l'Agenzia delle NU ha finora (anno 2011) identificato e dichiarato come patrimonio inalienabile dell'umanità 890 siti archeologici, monumentali e paesaggistici, che vanno dai "santuari naturali" ai paesaggi frutto dell'opera dell'uomo, da interi centri urbani ad aree archeologiche fino a singoli monumenti.

Se è noto a molti che nel 1984 la Città del Vaticano fu iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale, di cui alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione di tale patrimonio, è cosa meno conosciuta che l'intero territorio dello Stato della Città del Vaticano fu posto sotto la protezione della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato. Quindi questo Stato è riconosciuto, anche nella disciplina internazionale, come un patrimonio morale, artistico e culturale degno di essere rispettato e protetto come tesoro appartenente all'umanità.

Credo utile ricordare che già nel 989 nel Sinodo di Charroux, nel quadro della "pace di Dio" che vietava la guerra privata, venne previsto l'anatema contro coloro che violavano i luoghi di culti e le loro pertinenze e ne spogliavano gli arredi. Un intervento che senza dubbio si giustificava non in ragione della (ancora di sviluppare) tutela del patrimonio culturale, ma della sacralità dei luoghi. Questo principio è di specifico interesse perché diventerà una costante dell'ordinamento internazionale da allora ad oggi: si protegge il bene in quanto sacro non in quanto di valore o perché può essere ritenuto un bene culturale.

Sorvolo su Federico I di Germania e sulle regole e consuetudini per la ripartizione dei bottini di guerra, su Gastone di Foix che nel 1512 voleva saccheggiare tutti – cito- "gli ornamenti superbissimi" della corte di Roma. Sorvolo sul sacco di Roma del 1527 e su quelli di Anversa del 1576 e 1586. Il pensiero di Grozio sull'argomento è alquanto generico: pur riconoscendo l'esigenza di "moderazione" nei riguardi delle devastazioni, finisce con il non prendere una posizione netta circa la necessità di tutelare. Dopo di lui, pur auspicando che "edifici e opere rispettabili per la loro bellezza, che fanno onore all'umanità" vengano risparmiati e pur definendo "nemici del genere umano" quelli che li distruggono, il Vattel riconosce però che, dal punto di vista dello *jus gentium*, i sovrani ed i generali assediati, come pure gli assediati, possono

distuggere queste opere, se la loro demolizione accelera le operazioni militari. In sostanza è la clausole delle “necessità militari” ampiamente presente nelle convenzioni internazionali a noi più vicine.

Bisogna attendere la Rivoluzione francese ed i saccheggi napoleonici perché la comunità internazionale inizi ad interrogarsi sulla necessità di codificare, insieme con il diritto di guerra, le regole per salvare quello che ora viene riconosciuto come “il patrimonio dell’umanità”. A questo riguardo va detto che la prima normativa non fu europea. Essa venne emanata dal Presidente Lincoln nel 1863 durante la Guerra Civile americana. Dal nome del suo estensore, il giurista Francis Lieber, il regolamento prese appunto il nome di “Lieber Instructions”. Un considerevole passo in avanti lo si ebbe, poi, con le Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907.

Quanto accaduto al patrimonio culturale ed ai beni ed edifici religiosi, nel corso delle due guerre mondiali del secolo scorso e quanto accade nei conflitti armati attuali, troppo frequentemente giustificato, ancora una volta, con il ricorso alla clausola della “necessità militare”, da un lato ha messo in evidenza la scarsa incisività della normativa internazionale, dall’altro ha costituito l’occasione per una riflessione i cui frutti sono stati fatti propri dal diritto bellico, ma anche dal diritto umanitario e dalle norme internazionali poste a tutela dei diritti dell’uomo. Non a caso, secondo me, i cosiddetti “diritto di Ginevra e dell’Aja” e “diritto di New York” hanno reciprocamente esercitato influenze di carattere giuridico attraverso l’elemento unificante della tutela della dignità e dei diritti della persona umana.

Tuttavia è la nascita dell’UNESCO a creare una cornice istituzionale per l’elaborazione e l’adozione di norme più incisive. I compiti fissati nello statuto dell’UNESCO e le azioni sviluppate attraverso le attività dei suoi Comitati hanno inciso e continuano ad incidere in maniera determinante sullo sviluppo di quelle convenzioni che sono divenute le norme base per tutelare il patrimonio culturale mondiale in tempo di pace ed in tempo di guerra.

Questo patrimonio è importante per almeno 6 motivi. Esso è:

- 1) memoria, cioè luogo di ricordo e riflessioni su eventi storici (cfr il concetto latino di “monumentum”);
- 2) espressione del nostro concetto di bellezza artistica o naturale;
- 3) luogo fondativo delle identità collettive;
- 4) luogo di educazione delle nuove generazioni;
- 5) luogo di uso a scopo didattico o per il tempo libero: il turismo culturale;
- 6) infine, ultimo ma di non minore importanza: luogo di culto, di cui i credenti hanno il diritto di usufruire quotidianamente o come pellegrini.

Molti osservatori hanno però avvertito, fin dagli anni '80, l'esigenza di affiancare a tale importante strumento internazionale un analogo dispositivo di tutela di quelle ricchezze "immateriali" che costituiscono il patrimonio, per così dire, "intangibile" dell'umanità. Dopo un lungo cammino di studi e proposte si è giunti così alla *Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, adottata senza alcun voto contrario⁹ a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'Unesco. Non pochi Paesi aderenti hanno visto fin dappprincipio nel nuovo trattato una sorta di complemento della Convenzione del 1972, non sfuggendo a nessuno come la protezione di soli paesaggi e "ambienti" materiali ha poco senso senza la conservazione delle culture e delle espressioni sociali e religiose che li hanno custoditi, abbelliti, amati.

L'UNESCO quindi dal 1997, da quando cioè ha istituito il programma relativo ai "*Capolavori del patrimonio orale ed immateriale dell'umanità*" (in occasione della 29ma sessione della sua *Conferenza Generale*) ha meritoriamente iniziato un lavoro di catalogazione e valorizzazione, analogo a quello relativo al patrimonio "materiale", anche di quei beni, detti "intangibili", perché non si sostanziano necessariamente in oggetti o realtà concrete o fisiche. In occasione della *Prima* (2001) e della *Seconda* (2003) *Proclamazione* di questi "*Capolavori del patrimonio orale ed immateriale dell'umanità*", l'Agenzia internazionale ha così finora proclamato nella Lista Rappresentativa 166 "Masterpieces" di 77 Paesi .

Solo superficialmente questa lista può essere considerata esaustiva. Essa vuole essere indicativa di espressioni culturali che esprimono la visione poetica, religiosa ed etica del mondo, contribuendo a sensibilizzare sulle radici identitarie e morali dell'antica cultura popolare.

2. Patrimonio culturale materiale e immateriale e sviluppo della persona

Il diritto dei popoli alla conservazione e allo sviluppo delle rispettive identità e tradizioni culturali può essere fatto rientrare nel novero dei diritti umani alla luce di quel principio della "*dimensione culturale dello sviluppo*", sanzionato dalla *Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali*, approvata dalla *Conferenza mondiale UNESCO* del 1982. Gli Stati riuniti in tale autorevole consesso, deplorando ogni concezione dello sviluppo concepita solo in termini quantitativi e riaffermando che è l'uomo a dover rimanere sempre "*l'origine e l'obiettivo dello sviluppo*", hanno solennemente dichiarato come le strategie di aiuto pianificate a livello internazionale dovrebbero essere concepite alla luce del contesto culturale, storico e sociale di ciascun popolo poiché "*la cultura è l'essenziale condizione per un autentico sviluppo*".

⁹ La Convenzione è stata approvata con 120 voti a favore ed 8 astenuti.

Tali concetti sono stati in seguito ripresi in seno a molteplici contesti internazionalistici, fra cui soprattutto la “*Rete Internazionale sulla Politica Culturale*” (RIPC), che rappresenta come noto un utile coordinamento fra Stati a proposito delle grandi linee di politica sui beni culturali, istituito presso il *Ministero canadese del patrimonio* (con proprio “*ufficio di collegamento*” nel Québec). Nel *III Incontro annuale* fra i ministri dei Beni culturali dei 23 Paesi aderenti alla RIPC (fra cui figurano, oltre naturalmente al Canada, molti altri importanti Stati come la Francia e l’Italia), tenuto nel settembre 2000 a Santorini (Grecia), nell’ambito di una tavola rotonda appositamente dedicata a “*Identità e diversità culturale, parametri essenziali della mondializzazione*”, sono state sottolineate le grandi possibilità che la valorizzazione del patrimonio culturale può offrire nella prospettiva dello sviluppo globale.

La *Dichiarazione Universale UNESCO sulla Diversità Culturale*, adottata all’unanimità dai 185 Stati-Membri rappresentati alla 31ma sessione della *Conferenza Generale* dell’Organizzazione il 2 novembre 2001 in seguito ai tragici eventi dell’11 Settembre, fra gli altri suoi obiettivi, ha avuto anche quello di contribuire all’emergere del clima favorevole per fare della cultura un fattore di sviluppo. Per la prima volta la comunità internazionale si è dotata di uno strumento internazionale in grado di sorreggere la sua convinzione che il rispetto per la Diversità culturale ed il dialogo interculturale siano una delle più sicure garanzie dello sviluppo e della pace.

La *Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile* (del settembre 2002) ha in seguito ribadito come la “*ricca diversità*” culturale del mondo, costituendo una comune “*forza collettiva*”, dovrebbe essere impiegata in primo luogo per assicurare lo sviluppo sostenibile (par. 16). Anche per l’impulso di questa *Dichiarazione*, la *Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* definisce significativamente nel suo *Preambolo* il patrimonio culturale immateriale come “*una garanzia dello sviluppo sostenibile*”.

3. La Convenzione sulla diversità culturale UNESCO del 20 ottobre 2005

Al concetto di sviluppo umano e non solo socio-economico sostenibile fa direttamente riferimento anche la parte preambolare della *Convenzione sulla diversità culturale*, approvata a Parigi, il 20 ottobre 2005, dalla Conferenza Generale dell’Unesco (con 148 voti a favore, due contrari e quattro astensioni).

Tale *Convenzione* fa accedere, a livello giuridico-internazionale, in maniera inequivocabile, al nuovo e più ampio concetto di “patrimonio culturale globale”, comprendente beni la cui conservazione va ben al di là della semplice preservazione degli oggetti tangibili. Concepita “a coronamento” del sistema UNESCO già esistente nel settore della protezione del patrimonio culturale immateriale, essa si caratterizza per l’ancora maggiore difficoltà di individuare uno

specifico “oggetto” della protezione internazionale. Per tale motivo la Convenzione è volta più a promuovere iniziative di sensibilizzazione e partenariato internazionale - nel maggior numero possibile di casi – che non a far nascere precisi obblighi in capo alle Parti contraenti con riferimento alla protezione delle diverse espressioni culturali sottoposte alla loro giurisdizione.

Non va tuttavia trascurato, dal punto di vista giuridico, come nella Convenzione risalti fortemente l'esigenza di sostenere con forza le ragioni della tutela della diversità culturale, in caso di minaccia di danno grave, anche eventualmente in apparente contrasto con altri obblighi convenzionali già precedentemente adottati dagli Stati contraenti. Se ne potrebbe erroneamente dedurre la volontà di far prevalere le ragioni della salvaguardia della diversità culturale su quelle ad esempio, della liberalizzazione, del commercio internazionale, espresse in altri strumenti convenzionali, mediante una formula che trova precedente assai simile nella Convenzione del 1992 sulla diversità biologica ma che rappresenta un tipo di soluzione assai inconsueta, nel panorama del diritto convenzionale: “nella prassi internazionale, si riscontra piuttosto l'apposizione delle cosiddette “clausole di compatibilità”, nella consapevolezza dell'esigenza di garantire la compatibilità tra i nuovi obblighi che vengono stipulati e quelli già precedentemente conclusi. Su tale principio si basa la certezza dei rapporti giuridici convenzionali tra i soggetti della Comunità internazionale. Nel caso di specie, si può ipotizzare che il problema della compatibilità si ponga soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti ai futuri Stati parte dalla loro precedente partecipazione all'Unione europea ed agli accordi gestiti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Concludendo, si può affermare che anche in virtù della valenza giuridica ed ermeneutica della *Convenzione sulla diversità culturale*, il legame fra lo sviluppo e le tematiche identitarie non dovrebbe essere più interpretato come una chiusura alle esigenze ed agli interessi degli operatori economici e finanziari internazionali. Non si tratta di “difendere” la diversità culturale da esigenze di uno sviluppo economico e commerciale che rispondono a regole del tutto autonome e sorde alle ragioni della tutela della diversità, bensì, al contrario, di trovare un punto di equilibrio – non uno solo, in astratto, ma tanti e differenti equilibri, rispondenti alle caratteristiche di ciascuna situazione di specie – tra obiettivi indubbiamente diversi ma necessariamente conciliabili.

4. Una definizione di patrimonio culturale “immateriale”

Se lo sviluppo economico-sociale di un popolo deve essere parametrato anche alla valorizzazione della sua identità culturale, occorre però chiarire, come fa la *Dichiarazione di Città del Messico della Conferenza mondiale sulle Politiche Culturali*, che il retaggio di ogni comunità va definita non solo con riferimento alle sue “opere materiali” bensì anche a quelle “intangibili”

introducendo così quel concetto di “patrimonio immateriale” in cui vanno fatti rientrare anche gli idiomi locali, i riti, le credenze, le tradizioni artigianali, ecc.

La prospettiva di una necessaria “tangibilità” nella tutela dei beni culturali è stata superata a livello di disciplina giuridica internazionale (con riferimento ad uno specifico ambito come quello marino), in seguito all’approvazione nel 2001 della convenzione UNESCO *sul patrimonio culturale subacqueo*. Tuttavia, il vero e proprio “ trampolino di lancio” per una piena affermazione e sviluppo del concetto di “patrimonio culturale intangibile” si è avuto, come accennato, con l’apposita *Convenzione per la tutela del patrimonio immateriale*.

Naturalmente in un concetto come quello di patrimonio *immateriale* possono farsi rientrare anche beni tangibili, in grado di produrre eventualmente un frutto economico (vedi ad es. la medicina tradizionale tramandata da alcune popolazioni indigene). E gli stessi beni culturali *materiali* possono costituire essi stessi patrimonio *immateriale*. Arte ed ambiente, invero, rappresentano segni tangibili del passato, e nello stesso tempo, risorsa materiale ed immateriale, formidabile strumento di conoscenza per la diffusione della cultura.

Il bene culturale traduce lo stretto legame tra cultura e società, simboleggiando l’evoluzione complessiva della comunità nazionale e rappresentando il veicolo di trasmissione fra le generazioni del patrimonio storico e di valori di un determinato gruppo in particolare, e della intera umanità, in generale. Come se l’eredità culturale di una data comunità si tramandasse, appunto, attraverso il bene di interesse artistico la cui tutela da parte dell’ordinamento risponde proprio all’esigenza di preservare per le successive generazioni il bagaglio di tradizioni di un popolo.

Sono piuttosto altri i problemi che sono sorti nell’ambito della comunità internazionale a proposito della *Convenzione sul patrimonio immateriale*. Gli Stati aderenti all’UNESCO sapendo infatti nel passato esattamente *cosa* dovesse essere tutelato e quali sarebbero stati di conseguenza gli obblighi loro gravanti, finché si parlava di patrimonio materiale “classico”, hanno sempre ratificato agevolmente le varie convenzioni e atti internazionali sui beni culturali; nel momento in cui si tratta invece di negoziare (come è avvenuto a Parigi per la *Convenzione sulla diversità culturale*) uno strumento internazionale espressamente volto a tutelare un concetto dai difficili contorni come quello di *diversità culturale*, avanzano forti ritrosie¹⁰.

La sopra citata *Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, tenta comunque di definire all’articolo 2, par. 1, il patrimonio culturale immateriale come “*le pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze ed abilità – così come gli strumenti, oggetti, manufatti e spazi*

¹⁰ Sulle difficoltà d’inquadramento ed identificazione di una nozione ampia di “patrimonio culturale”, ci sono i testi edita dal Centro del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si veda il sito web whc.unesco.org, dove vi si trova un’ampia documentazione.

culturali associati - che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”. Secondo tale Convenzione il patrimonio immateriale è trasmesso di generazione in generazione, e costantemente “ricreato” dalle rispettive comunità e gruppi. Anche i rappresentanti degli Stati membri dell’Unesco riuniti nella *Terza Tavola Rotonda dei ministri della Cultura* tentasi ad Istanbul nel settembre del 2002 hanno tentato una definizione del patrimonio intangibile, affermando, nella terza delle posizioni comuni approvate al termine della Conferenza, che “*Il patrimonio culturale immateriale costituisce un complesso di pratiche vive e costantemente ripetute, saperi e rappresentazioni che mettono in grado individui e comunità, a tutti i livelli, di esprimere la loro concezione del mondo attraverso sistemi valoriali e modelli etici*”.

5. Patrimonio culturale ed identità religiosa

L’UNESCO ha attualmente quattro programmi nell’ambito della tutela del patrimonio culturale immateriale: la già citata *Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio orale ed immateriale dell’umanità*, i *Tesori Umani Viventi*, le *Lingue in pericolo*, e la *Musica Tradizionale del mondo*. Manca quindi ancora una qualsivoglia iniziativa specifica ed ufficiale sul patrimonio “immateriale” d’interesse religioso.

Del resto, per quanto riguarda già quello “materiale”, molto ancora c’è da fare ed assai delicata è la questione dell’interpretazione che, in seguito all’approvazione definitiva dell’apposita Convenzione, sarà data sia a livello comunitario europeo che a livello internazionale del concetto di “tutela della diversità religiosa”. Se infatti, specialmente nell’Unione Europea., si vorrà fare di tale formula un ulteriore strumento per proseguire nel relativismo religioso che fino ad ora ha ispirato la “filosofia istituzionale” dell’Unione Europea, occorrerà certamente diffidare di una sua evoluzione a livello normativo-giurisprudenziale. Se invece si volesse fare della “diversità religiosa” una nozione utile e necessaria al fine di sviluppare le varie dimensioni dell’identità e della libertà di religione del nostro continente, sarebbe assai auspicabile che una tale formula possa essere inclusa in uno strumento giuridicamente vincolante come il trattato costituzionale europeo.

Com’è stato da alcuni osservato, quella europea-comunitaria, è proprio a motivo della sua indifferenza se non ostilità al grande bisogno identitario religioso in atto nei suoi popoli soprattutto anche se non esclusivamente dopo l’11 Settembre, che ancora oggi non sa essere una cultura di popolo: “*Non per caso, agli occhi di molti europei il cosiddetto “ritorno del sacro” è sembrato così inatteso e sorprendente, quasi un rigurgito del pre-moderno o dell’anti-moderno, più che la giusta riaffermazione del fatto che, anche dentro ogni processo di grande trasformazione storica, centrale è sempre l’uomo, la sua vita, la vita della sua comunità di appartenenza... Se il sacro è sembrato “ritornare” di soprassalto e inaspettato dentro i*

comportamenti quotidiani e nella visione politica del futuro dell'Europa, ciò è avvenuto perché troppo a lungo si è pagato il prezzo di concezioni della modernità che non solo assegnavano alla religione un ruolo sempre più marginale rispetto al vivere associato, a quello pubblico e alla stessa democrazia, ma che individuavano anche, come inarrestabile tendenza di lungo periodo, la secolarizzazione di ogni ambito della convivenza umana”¹¹.

E' arrivato pertanto il momento di chiedersi, piuttosto, se non sia ormai tempo di lasciare definitivamente alle spalle ogni interpretazione della modernità e dei processi di modernizzazione in termini di opposizione, quando non di insanabile contraddizione, con tutto ciò che è “sacro”, “fede”, “religione”.

Da questo punto di vista già la *Dichiarazione UNESCO di Città del Messico* del 1982 aveva esplicitamente chiarito come il concetto di eredità culturale includesse anche le espressioni della spiritualità dei popoli. La dimensione religiosa è stata invece, come noto, espunta dal *Preambolo* della “costituzione” europea, in miope inosservanza degli inviti rivolti, fra gli altri, dall'allora Pontefice Giovanni Paolo II.

Nel chiedere l'inserzione di una menzione dell'importanza dei beni culturali religiosi nel *Preambolo* della Convenzione sulla diversità culturale, in qualità di *Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura*, invitai la comunità internazionale a riconoscere come parte integrante del patrimonio culturale ed artistico di tutta l'umanità i beni di interesse religioso, perché si tratta di una questione riguardante “*gli aspetti oggettivi della diversità culturale*”. Rivolsi poi un appello all'UNESCO a prestare maggiore considerazione “*all'aspetto religioso, che non è una semplice appendice nella vita delle persone, ma fa parte delle loro legittime aspirazioni*”.

C'è da sperare che in Europa diventi sempre più chiara la necessità d'integrare le tematiche relative all'identità religiosa nello sforzo di affermare la tutela delle eredità e diversità culturali a livello giuridico internazionale.

Del resto già l'Unesco ha conferito nel 2004 il suo Alto Patrocinio alla *XXI Rassegna internazionale del Presepio* tenutasi nell'Arena di Verona, dimostrando con ciò che la tutela dell'identità religiosa non può e non dovrebbe mai essere interpretata come elemento di scontro o di conflitto. Anche tramite la futura lista Unesco dei beni del patrimonio immateriale passa la via che porta le nobili tradizioni di carattere locale ad acquistare un valore universale.

6. Sintetiche riflessioni finali

¹¹ Francesco Follo, *Perché torna il sacro*, *Avvenire*, 13 novembre 2008.

Nel concetto contemporaneo che la Chiesa indica con l'espressione "Beni culturali" viene studiato, non solo il loro aspetto sociologico di eventuale bene socio-economico, ma specialmente il loro impatto religioso e pastorale. L'accento non sta solo sull'approccio romantico-conservativo dell'opera d'arte in quanto portatrice di bellezza, ma anche e soprattutto sul mettere in rilievo il significato ed il valore religioso-culturale dei monumenti, localizzandoli nel loro contesto architettonico, geografico ed urbanistico. Rimane primaria l'attenzione per rilevare sia la loro dimensione universale (cattolica), sia le loro differenze storico-culturali e, quindi, le loro particolarità. Si intendono per Beni Culturali della chiese quelle espressioni della presenza dei cristiani nelle varie società e nel mondo¹².

Essi non sono solo le Chiesa od altri luogo di culto, comprendenti statue e dipinti. Essi sono anche: le biblioteche ecclesiastiche, gli archivi ecclesiastici, i musei, la musica sacra. Il venerabile Giovanni Paolo II nel definire i beni culturali della Chiesa indicò anche : "le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa" (1995). Del resto la Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre accolto e valorizzato le molteplici espressioni prodotte dalle singole culture, in modo da creare linguaggi idonei a dare forme e bellezza alla liturgia secondo le inclinazioni, le tradizioni ed i costumi dei vari popoli. Perciò oltre a quanto sopra elencato sono da aggiungere: le devozioni popolari, il teatro sacro, le sacre rappresentazione, le coreografie rituali, l'editoria cattolica. Ciò costituisce un insieme di beni culturali di insigne valore non solo per le comunità particolari, ma per il mondo intero.

Pertanto, anche se lo Stato della Città del Vaticano esiste quale Stato funzionale che consente e facilita il Ministero di Pastore universale da parte del Santo Padre, va sottolineato che in esso non vi è solo la Basilica di San Pietro e la Cappella Sistina, ma anche alte, insigne espressioni dei beni culturali materiali e immateriali che ho sopra elencato (Biblioteca Vaticana, Archivio Segreto, Musei, Palazzi, Giardini, Musica, Casa Editrice, la Specola Vaticana, l'Accademia delle Scienze, Radio Vaticana, Centro Televisivo, ecc. ecc.).

Il Governatorato dello SCV, in sinergia con la Segreteria di Stato e con altre Realtà della Santa Sede, non solo gestisce lo Stato ed il suo funzionamento, ma tutela i beni culturali in esso presenti, preoccupandosi di dare loro una tutela normativa sul fronte ecclesiastico e quello civile, di conservare il loro valore a livello di arte e di memoria, di fare sì che ma anche per le esigenze

¹² Si veda a questo riguardo la documentazione prodotta dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalla Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa. In particolare si vede l'*Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, Bologna 2002- Senza ovviamente dimenticare i vari interventi del Magistero pontificio, per esempio i discorsi alle Plenarie del 1995 e del 1997 della succitata Pontificia Commissione.

della vita attuale siano rispettate, perché i beni e la cultura che essi esprimono sono una realtà complessa e diveniente. Per non ridurre lo Stato della Città del Vaticano ad un Museo “fossilizzato”. Esso è tanto un luogo per dei turisti e pellegrini, quanto e soprattutto un luogo di lavoro, di servizio all’attività pastorale del Papa e dei suoi Collaboratori.

Infine, per ciò che concerne l’Italia va ribadito che il ruolo dei beni ecclesiastici è notevolissimo. Da un’inchiesta svolta dalla Conferenza Episcopale Italiana, i beni ecclesiastici appaiono in una dimensione enorme: circa 95.000 chiese, 3.000 biblioteche, circa 28.000 archivi parrocchiali, diocesani... Ciò si iscrive nel grande problema della tutela e conservazione del patrimonio artistico e culturale italiano. L’Italia, secondo stime dell’Unesco, possiede circa il 50% dei beni culturali di tutto il mondo, di cui i beni ecclesiastici sono una percentuale intorno al 70, all’80%, sezione – dunque – particolarmente impegnativa e importante.

I beni culturali ecclesiastici non sono oggetti da museo; il loro uso è di particolare importanza, non solo perché la teoria del restauro dice che il primo modo per conservare i beni è quello di usarli, ma in quanto questo uso è finalizzato allo sviluppo della esperienza religiosa. La dimensione artistica dei beni culturali ecclesiastici si lega e si salda strettamente alla qualità artistica e dipende in maniera strettissima dal ruolo religioso di questa qualità. Romano Guardini, il filosofo pensatore che ha inciso notevolmente sul pensiero religioso del XX secolo, dice: "La liturgia non desume le sue forme dall’arte ma è il culto che sta al principio da cui poi l’arte costruisce le sue forme". La creazione artistica nasce da un’interrogazione profonda, ontologica. Solo se questa avviene l’opera, l’arte, l’architettura, diventa significativa. Valorizzare significa, perciò, riprendere contatto con questa scintilla originaria in cui un’esperienza umana, l’esperienza religiosa in questo caso, si è fatta forma. Compito della lettura storico-critica, compito di chi vuole interpretare le opere artistiche e i beni ecclesiastici, è ricogliere di nuovo questo momento germinale e verificare quale ricchezza di esperienza umana, quindi quale ricchezza di esperienza religiosa, sia contenuta nell’opera, abbandonando le concezioni puramente visibilistiche o formalistiche. Reimpossessarsi dell’origine dell’opera d’arte significa riscoprire l’evento iniziale che ne ha creato la significatività”.